

(N. 2000)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1982

**Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486,
concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la manovra di bilancio per il 1983, elaborata dal Governo, si muove attraverso quattro linee direttrici: una cernita rigorosa delle spese, la convalida del principio del tasso di inflazione programmato, il congelamento dei trasferimenti finanziari agli enti dotati di capacità tariffaria e contributiva e una accentuata severità fiscale mirante a incre-

mentare le entrate dello Stato e degli enti locali.

Con particolare riferimento a questa ultima linea direttrice, il Governo, con il presente decreto-legge, del quale chiede la conversione in legge, ha previsto, non solo la elevazione delle preesistenti aliquote di imposta per alcuni prodotti petroliferi, ma ha anche disposto alcuni inasprimenti fi-

scali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese ed ha assicurato, altresì, ai Comuni una autonoma fonte di entrata, attraverso una limitata sanatoria dei più modesti fenomeni di abusivismo edilizio.

D'altra parte, per meglio perseguire lo scopo di incrementare il gettito tributario e di combattere adeguatamente il persistente fenomeno di evasione fiscale, non poteva prescindere dalla necessità di considerare come prioritario il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria.

Nel merito, l'articolo 1 contempla gli aumenti delle aliquote relative ai prodotti petroliferi, che, per la benzina, hanno tenuto conto della necessità di non alterare il rapporto di agevolazione per gli acquisti con i buoni riservati ai turisti, mantenendo ugualmente inalterato il beneficio già previsto per le esigenze della difesa e sul carburante per alcuni tipi di velivoli.

Proporzionalmente, sono state aumentate le aliquote per gli altri carburanti (g.p.l. e metano per autotrazione), nell'intento di mantenere gli attuali rapporti dei prezzi di vendita nel settore.

L'aumento ha riguardato anche il gasolio, e, conseguentemente, sono state ritoccate le aliquote relative agli oli combustibili nei tipi semifluidi, fluidi e fluidissimi.

Nello stesso articolo 1 sono contenute le disposizioni destinate ad assoggettare ai predetti aumenti anche le giacenze dei prodotti, ora colpiti dalla maggiore imposizione ed esistenti, in quantità superiori a 30 quintali, presso i depositi di oli minerali per uso commerciale o, in quantità superiore a 40 ettolitri, presso i punti di vendita.

L'aumento delle quantità, concernenti le giacenze considerate, è dovuto alla necessità di alleggerire il lavoro degli uffici finanziari, riducendo il numero delle denunce di giacenza.

Infine, l'articolo 1 prevede l'adeguamento dell'IVA su tutti i carburanti, stante la necessità di stabilire con immediatezza l'esatto prezzo di vendita al pubblico.

L'articolo 2 prevede il raddoppio dell'imposta di fabbricazione della birra — peraltro con una sopportabile incidenza nelle dosi confezionate comunemente in commer-

cio — oltrechè un coordinato sistema di disposizioni per l'applicazione di tale maggiore imposizione e per la tassazione delle giacenze, sia presso i produttori, sia presso gli imbottiglieri.

Con l'articolo 3, si dispone, anzitutto, l'aumento dell'imposta erariale di consumo sulle banane.

Particolare rilievo, ai fini di una tempestiva acquisizione da parte dello Stato delle entrate tributarie percepite dagli istituti ed aziende di credito, assume la disposizione dettata nel secondo comma dello stesso articolo, che assicurerà per l'anno in corso un versamento, a titolo di acconto, pari all'integrale gettito tributario dell'anno precedente.

L'articolo 4 eleva del 5 per cento la ritenuta di acconto, relativa ai redditi di lavoro autonomo ed agli altri redditi, quali indicati dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Inoltre, viene elevata al 30 per cento la aliquota di imposta gravante sul reddito delle persone giuridiche, con contestuale esenzione riequilibratrice, per il 1982, dall'addizionale straordinaria dell'8 per cento istituita con decreto-legge n. 787 del 1981, come convertito nella legge n. 52 del 1982.

L'articolo 5 affronta l'esigenza di acquisire entrate, in dipendenza dell'eliminazione delle sacche di evasione tributaria e del potenziamento funzionale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria; ciò sia sul piano del rafforzamento infrastrutturale e dell'adeguamento organico del personale, in relazione alle carenze numeriche manifestatesi, sia su quello dell'allineamento dei metodi e delle procedure alle tecnologie più aggiornate e sofisticate.

Inoltre, il rischio che la pedissequa ottemperanza alle minute procedure contabili possa gravemente ritardare il perseguimento della piena realizzazione di un programma da lungo tempo auspicato dalle forze politiche e dall'opinione pubblica, unitamente alla prospettiva che la formalistica attuazione delle disposizioni di maggior rigore fiscale possa essere strumentalizzata per allontanare l'obiettivo di una maggior giustizia tributaria, ha suggerito di demandare ad un regolamento ministeriale la puntuale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuazione dei criteri, procedure e modalità per un celere adempimento del programma, senza, con ciò, vanificare i doverosi controlli sull'operato dell'Amministrazione.

Il quadro degli interventi previsti nell'articolo 5 trova un momento qualificante nell'istituzione di un fondo, con esclusione di forme di gestione fuori bilancio, sul quale graveranno sia gli oneri di potenziamento infrastrutturale ed informativo, sia quelli derivanti dalle assunzioni di personale per il miglioramento della funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici.

L'articolo 6 si propone di incamerare, a favore delle finanze comunali, un gettito di rilevante entità, per metà destinato agli stessi comuni, in vista della regolarizzazione delle minori violazioni edilizie, che, non compromettendo rilevanti interessi urbanistici, sono effettivamente suscettibili di recupero sul piano di una equilibrata normativa di sanatoria.

È stato, all'uopo, introdotto il limite cronologico del 31 luglio 1982, allo scopo di evitare prolungamenti speculativi dei lavori.

La sanatoria concerne le opere edilizie realizzate in assenza di concessione, ove si

tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale ovvero opere realizzate in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite.

Le sanzioni sono state modulate, in relazione alla gravità dell'abuso ed alla accennata, duplice fattispecie, consentendo il pagamento di somme a titolo di oblazione, con un moltiplicatore dei contributi dovuti sul costo di costruzione nella prima ipotesi, e con una sanzione amministrativa, nella seconda.

L'oblazione estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Allo scopo di assicurare maggior liquidità di cassa per i comuni, la quota del 50 per cento del gettito derivante dalla sanatoria spettante allo Stato, non sarà a questo immediatamente versata, ma sarà computata, a titolo di compensazione sulle assegnazioni disposte a favore degli enti, in conto del ripiano del disavanzo del bilancio comunale operato dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
31 luglio 1982, n. 486, concernente misure
urgenti in materia di entrate fiscali.

Decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1982.

Misure urgenti in materia di entrate fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di incrementare le entrate dello Stato e degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 28.000 a lire 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentato da lire 4.383 a lire 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3), ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli

da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 2.400 a lire 5.000 e da lire 3.030 a lire 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 1.055 a lire 1.415, da lire 1.160 a lire 1.680 e da lire 3.680 a lire 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 44.711 a lire 52.635 per quintale.

Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 127,69 a lire 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i precedenti commi si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottiglieri.

A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro trenta giorni dalla predetta data all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e modificato con l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430.

Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui al precedente ottavo comma o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nel precedente ottavo comma.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Il versamento di acconto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 20 per cento ed al 22 per cento.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto articolo 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Art. 5.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'incremento del gettito tributario, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983, di apposito fondo di lire 500 miliardi.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, provvede con propri decreti a trasferire dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, la somma stessa in relazione alle esigenze di cui ai commi successivi.

A valere sul fondo di spesa di cui al primo comma, il Ministero delle finanze, con proprio regolamento ed anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 20 settembre 1942, n. 1140, provvede a stabilire le condizioni,

i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione di convenzioni intese a:

a) acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione di sola costruzione, fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, nonchè fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale assegnato alle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) effettuare lavori di ristrutturazione e di adattamento degli immobili, di ammodernamento degli impianti dei propri uffici centrali e periferici, ed acquistare apparati tecnici e attrezzature, compresi i lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza negli uffici finanziari, nonchè a provvedere per l'acquisto e il noleggio di mezzi tecnici, di arredi, di attrezzature e di apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche e per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni;

c) affidare ad una o più società specializzate, eventualmente a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni ed integrazioni, nonchè la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo, si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonchè le disposizioni relative ai centri di servizio, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. È, in ogni caso, esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Il compito di vigilanza della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al presente articolo.

Per l'onere derivante dalla stipula delle convenzioni di cui al punto c) per il quinquennio 1983-87 il Fondo di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Per far fronte a inderogabili necessità operative degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze

è autorizzato ad assumere, per l'anno 1983, un contingente di 700 dattilografi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assunzione del detto personale e per la sua assegnazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale ed alle Intendenze di finanza, le quali ne potranno disporre l'utilizzazione, in relazione a specifiche esigenze, rispettivamente presso gli uffici centrali e, nell'ambito di ciascuna provincia, presso i singoli uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze. Al personale contemplato dal presente comma viene attribuito il trattamento economico previsto per la categoria terza (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

La relativa spesa di lire 9 miliardi, prevista per il 1983, farà carico al fondo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i sessanta metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire 5 milioni, determinata dal sindaco in relazione all'entità e all'importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con la indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da

sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro 60 giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente quinto comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA
— LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA